

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 107/03/2011

Svolgimento del processo

Il signor Co. Gi., rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, ha proposto rituale ricorso nei confronti della Direzione Provinciale di Varese dell'Agenzia delle Entrate, contro l'avviso di accertamento n.ro Omissis notificato 13.09.2010 con il quale l'Ufficio a seguito di controllo della posizione fiscale relativa all'anno 2005 sulla base delle risultanze degli studi di settore rideterminava il reddito d'impresa dell'attività di installazione di impianti idraulico - sanitari esercitata sotto forma di ditta individuale tenuto conto della stima dei ricavi operata dallo studio di settore TG75U. La notifica dell'avviso d'accertamento era stata preceduta dalla notifica dell'invito a comparire per l'instaurazione del contraddittorio al quale il contribuente aveva partecipato deducendo una serie di circostanze giustificative dello scostamento.

Con il ricorso il contribuente eccepisce, premettendo che la natura di presunzione semplice degli studi, la cui fondatezza sul caso concreto dipende dalla esistenza contemporanea di due requisiti, quello oggettivo e quello soggettivo, impone che gli uffici debbano sempre adeguare gli studi di settore alla concreta situazione dell'impresa, valutare le osservazioni del contribuente e motivare sia l'accoglimento che il rigetto delle stesse: che nel caso particolare l'Ufficio, anziché valutare le osservazioni del contribuente, le abbia distorte al fine di giustificare il proprio operato. Il ricorrente ritiene che gli elementi portati a conoscenza dell'ufficio siano cause giustificative del mancato raggiungimento dei ricavi derivati dall'applicazione degli studi di settore e conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento.

L'Ufficio costituendosi chiede la conferma dell'accertamento e il rigetto del ricorso ricordando che in base all'art. 62 sexies, comma 3 del D.L. 30.08.1993 n. 331 convertito in L. 427/93 sono legittimi gli accertamenti fondati sullo scostamento tra ricavi dichiarati e percentuali di riferimento stabilendo che la non congruità costituisca già di per sé una grave incongruenza e presunzione grave precisa e concordante. A parere dell'Ufficio il contribuente non è riuscito a dimostrare la concreta incidenza del fattore malattia tra ricavi dichiarati e ricavi accertati in relazione all'attività svolta; fattore che comunque l'ufficio ha tenuto in considerazione riducendo di 1/6 l'importo del ricavo puntuale in sede di accertamento.

Motivi della decisione

La Commissione, considerato come nella motivazione l'Ufficio per avvalorare i maggiori ricavi derivanti dall'applicazione degli studi di settore, evidenzia il perdurare per più periodi d'imposta consecutivi di bassissima redditività (se non di perdita dell'attività d'impresa) e quindi una condotta anti economica non immediatamente giustificabile dall'analisi delle informazioni fornite dal contribuente; che ciò ha indotto l'Ufficio ad affermare che il ricorrente non è riuscito a dimostrare la concreta incidenza del fattore malattia (sullo scostamento) tra i ricavi dichiarati e ricavi accertati; ritenuto invece che la prova fornita dal ricorrente delle patologie croniche che lo affliggevano sin dal 2003, integranti inabilità specifica all'attività esercitata, costituisca presunzione bastevole ad escludere che l'attività stessa venisse svolta in regime di normalità economica e quindi ad escludere nel caso di specie l'applicabilità degli studi di settore.

PQM

La Commissione, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate di Varese al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 400,00=.